



[Legge 447/95](#) (art. 8 comma 3)

La Legge 447/95 richiede una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

-

scuole e asili nido

-

ospedali, case di cura e di riposo

-

parchi pubblici urbani e interurbani

-

nuovi edifici residenziali prossimi alle opere soggette a valutazione di impatto (aeroporti, strade, ferrovie, discoteche, circoli privati e pubblici con macchinari/impianti rumorosi, ecc.)

La valutazione del clima acustico deve intendersi come la determinazione, mediante rilievi fonometrici e/o stime modellistiche, dei livelli di rumore locali prima che venga realizzata l'opera, al fine di verificarne la compatibilità con la destinazione d'uso del nuovo insediamento; inoltre, si devono descrivere variazioni acustiche significative eventualmente indotte del nuovo insediamento in aree sensibili preesistenti.

Qualora necessari, si devono anche indicare opportune opere di mitigazione e le relative caratteristiche tecniche.

La messa a punto delle linee guida operative per la elaborazione della valutazione di clima acustico è stata affidata dalle L. 447/95 alle Regioni (per la Lombardia: D.G.R. n. VII/8313 del 08/03/2002).

La valutazione di clima acustico deve essere allegata alla richiesta di approvazione di Piani Attuativi, ovvero di rilascio di Permessi di Costruire oppure in allegato alla Denuncia di Inizio Attività.